

LA SCOSTA
N. 1219/20
RILASCIATA COPIA ESSE
a favore del
20.3.14
a favore del
20.3.14

921

N° 1219/14 R.G.
N° 821 CRON.

assegnata a sentenza
il 18.3.14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro

Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE, ex. art. 429 e 281 sexie cpc

nella causa iscritta al n. r.g. 1219/2014 promossa da:

(C.F. _____)

, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.

elettivamente

domiciliato in presso il difensore avv.

(C.F. _____)

con il patrocinio dell'avv.

dell'avv.

elettivamente domiciliato in

avv.

presso il difensore

contro

RICORRENTE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv., elettivamente
domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Parte ricorrente ha concluso come da conclusioni rassegnate in ricorso.

[Signature]

**CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

Il ricorso in esame va accolto.

In via preliminare di merito va innanzitutto evidenziato, per pacifica e autorevole giurisprudenza, che "in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia promossa per l'accertamento del diritto di modificare le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. e, l. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) mediante l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi maturati e già riconosciuti in altre analoghe graduatorie - diritto nella specie negato dall'amministrazione, in applicazione del divieto previsto dal d.m. 8 aprile 2009 n. 42 - *appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato* (art. 5, comma 2, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (v. Cass. n. 22805/2010.). "Rientra nella giurisdizione del g.o. la controversia per l'accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro promossa da un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, ritualmente approvata, di un concorso per l'assunzione di dirigente amministrativo presso una azienda ospedaliera. *L'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, infatti, fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione ove l'amministrazione, una volta coperti i posti messi a concorso, si sia determinata ad ampliare la pianta organica per la qualifica richiesta e - senza procedere ad un nuovo concorso - a coprire gli ulteriori posti vacanti, in parte con lo scorrimento della graduatoria del concorso già espletato e, in parte, con ricorso alla mobilità interna (mediante trasferimento di una unità da altra azienda ospedaliera), dovendosi riferire tale decisione alla gestione del rapporto di lavoro successiva all'approvazione della graduatoria e all'esaurimento della procedura concorsuale*" (v. Cass. n. 8736/2008).

Quanto al merito della controversia va poi altresì evidenziato che "in tema di procedure concorsuali per gli avanzamenti di carriera del personale nell'ambito del rapporto di lavoro privato, qualora il datore di lavoro stabilisca attraverso un bando di concorso i criteri di selezione, assume l'obbligo di procedere secondo tali criteri e comunque secondo i principi di correttezza e buona fede, che si specificano nei doveri di imparzialità e di trasparenza. Ne consegue il sorgere, in capo a ciascun candidato, di una posizione soggettiva, oltreché di credito, di interesse legittimo di diritto privato, e non di soggezione; pertanto incombe sull'imprenditore - debitore di provare di aver eseguito le operazioni di valutazione concorsuale attenendosi al suddetto dovere di imparzialità e in caso di inadempimento il prestatore di lavoro - creditore ben può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali e della valutazione, nonché l'azione di risarcimento del danno, danno consistente nella perdita della possibilità di un esito favorevole della valutazione e determinabile dal giudice di merito anche in via equitativa" (v. Cass. n. 4462/2004). E ancora: "nelle procedure di selezione concorsuale per promozione del personale, ove il datore di lavoro abbia vincolato la propria discrezionalità, per propria autonoma iniziativa o pattiziamente, cristallizzando le proprie valutazioni in determinazioni numeriche di punteggio rapportate in maniera fissa alla natura e alla durata dell'incarico, il controllo ed intervento giudiziario è esteso alla verifica della corretta applicazione di tali regole del concorso; in particolare, se la commissione valutatrice abbia determinato tutti i singoli punteggi di tutti i candidati, e la decisione sulla graduatoria dipenda esclusivamente dalla soluzione di una questione di diritto circa la valutabilità o meno di un incarico, il cui punteggio è fisso, il giudice di merito ove ritenga l'incarico valutabile, alla stregua del bando, deve procedere direttamente all'attribuzione del punteggio fisso relativo all'incarico non valutato dalla commissione, e se da tale operazione consegue l'attribuzione della promozione, il giudice stesso, nell'accogliere la domanda di adempimento in forma specifica proposta dal lavoratore, deve provvedere, oltre che all'assegnazione del posto in concorso con la decorrenza prevista, anche alla

attribuzione dei benefici economici a questa connessi con gli accessori ex artt. 1223 e 1244 cod. civ." (v. Cass. 18198/2005).

Nel merito la domanda avanzata dai ricorrenti appare fondata visto che gli stessi, in base alla graduatoria definitiva redatta dal Ministero della Giustizia a seguito dell'interpello nazionale per il personale dell'organizzazione giudiziaria effettuato in data 28.2.2013 collocava, per la qualifica di assistente giudiziario - ufficio notifiche e protesti di Roma, al secondo posto in graduatoria, con un punteggio di 98.30 e la al terzo posto con un punteggio di 92.90 (v. doc. 8 di parte ricorrente).

Parte resistente- venendo pacificamente in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato - non prova, nel caso di specie, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c, l'effettiva sussistenza di ragioni di priorità- conformi a quanto stabilito dall'accordo sindacale del 27.3.2007 e da quello del 9.10.2012- tali da giustificare l'esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria dei vincitori per le medesime funzioni e per la stessa sede tenuto conto che tutti i 27 vincitori hanno un punteggio di gran lunga inferiore a quello maturato dai ricorrenti (v. doc. 10 di parte ricorrente).

Quanto esposto è ancora più rilevante nel caso di specie visto che l'interpello in oggetto veniva effettuato in base alle previsioni contenute nell'accordo di mobilità del 27.3.2007 e in quello del 9.10.2012 che, rispettivamente agli art. 9 e 10 e 4, prevedono dei punti di preferenza privi del carattere della priorità assoluta che, sommati anche cumulativamente tra loro, sono inidonei, per la maggior parte dei dipendenti risultati vincitori, a colmare la differenza esistente con i punteggi assegnati ai ricorrenti.

La mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria dei vincitori appare pertanto, in assenza di contraria deduzione e giustificazione del ministero resistente, contraria con le previsioni contenute nei due citati accordi di mobilità e, in ogni caso, con i principi di buona fede e correttezza contrattuale, ex. art. 1375 c.c.

Da quanto esposto discende pertanto il diritto dei ricorrenti ad essere inclusi nella graduatoria dei vincitori dell'interpello nazionale per il personale dell'organizzazione giudiziaria effettuato in data 28.2.2013, per la qualifica di assistente giudiziario - ufficio notifiche e protesti presso di Roma, e ad essere quindi trasferiti presso il suddetto ufficio con condanna del ministero resistente ad effettuare il relativo trasferimento.

Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti.

Compensi professionali come da dispositivo, tenuto conto della natura, del valore e della esigua durata (un mese e 14 giorni) della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere trasferiti presso l'ufficio notifiche e protesti di Roma: condanna Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, a trasferire i ricorrenti presso il citato ufficio e a rimborsare i compensi professionali liquidati in complessivi euro 1700.00, oltre accessori di legge, in favore dei procuratori antistatari.

Milano, 18/03/2014

Il Giudice
dott. Fabrizio Scarzella

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 18 MAR 2014